ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-279 del 22/01/2021

Oggetto ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE

SOCIETA' AGRICOLA ZANI MONICA MONTANARI ANTONIETTA **CONCESSIONE** PREFERENZIALE ORDINARIA UNIFICATA CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' PIEVE CORLETO IN COMUNE FAENZA (RA). DI

PROCEDIMENTO N.RA07A0028

Proposta n. PDET-AMB-2021-293 del 22/01/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SOTTERRANEE – SOCIETA' AGRICOLA

: ZANI MONICA E MONTANARI ANTONIETTA - CONCESSIONE PREFERENZIALE

ORDINARIA UNIFICATA CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER UTILIZZO DI

RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN

LOCALITA' PIEVE CORLETO IN COMUNE DI FAENZA (RA). PROCEDIMENTO

N.RA07A0028

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art.

 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001

 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n.

 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n.

 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";
- Deliberazione del Direttore Generale n.2020-144 del 30/123/2020 con individuazione
 del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

PRESO ATTO

della domanda, registrata al protocollo regionale PROT. 2007.243955 del 28/09/2007
 con cui Zani Monica , CF ZNAMNC65S47D458E, ha richiesto il riconoscimento di concessione preferenziale procedimento RA07A0044;

- della domanda, registrata al protocollo regionale PROT. 2007.53477 del 23/02/2007 con
 cui Zani Monica, CF ZNAMNC65S47D458E, ha richiesto il riconoscimento di concessione
 preferenziale procedimento RA07A0028;
- della nota inviata da Zani Monica e registrata al protocollo Regionale PG.2013.302937
 del 05/12/2013 con la quale chiede di unificare le concessioni codici RA07A0044 e
 RA07A0028 poiché i pozzi si trovano a pochissima distanza l'uno dall' altro;
- della nota inviata da Zani Monica e registrata al protocollo ARPAE PG/2020/146333 del 12/10/2020 con la quale comunica il cambio di titolarità della domanda di concessione da Azienda Agricola Zani Monica CF ZNAMNC65S47D458E a Società Agricola Zani Monica e Montanari Antonietta CF 02232420394 e allega integrazioni per il rilascio della concessione;
- della Relazione tecnica e studio idrogeologico inviato dalla Società Agricola Zani
 Monica e Montanari Antonietta registrata con PG.2020.152200 del 22/10/2020;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione preferenziale nel termine di legge;
- che vi sono i presupposti per unificare le due domande di concessione nell'unico procedimento RA07A0028 contenente entrambe le risorse
- che la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone,
 come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in ZONA SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

considerato che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso da:

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con prot. n. PG/2020/175341 del 03/12/2020;

DATO CONTO CHE

- la Provincia di Ravenna con nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/152885 del 22/10/2020 ha evidenziato che il parere è favorevole alla concessione solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale o comunque di altra fonte e quindi l'impossibilità di utilizzo di acque meno pregiate di quelle sotterranee;
- il Consorzio di Bonifica della Romagna con nota registrata al protocollo ARPAE PG/2020/156211 del 29/10/2020 dichiara che i terreni censiti catastalmente in comune di Faenza al foglio 109 mappale 203 sono ricompresi all'interno di un'area servita da impianti in pressione, evidenzia che i terreni Censiti in Comune di Faenza al foglio 109, mappali 104,105,106,107,108,201,203 risultano già inseriti nei loro archivi in quanto autorizzati al prelievo dall' impianto in pressione denominato Basiago (contatore BSG092);

La Società Agricola Zani Monica e Montanari Antonietta nella Relazione tecnica e studio idrogeologico registrata al protocollo ARPAE PG/2020/152200 del 22/10/2020 evidenzia che " da una verifica fatta del reticolo del Consorzio di Bonifica della Romagna, al confine di proprietà dell'area in esame non sono presenti scoli invasati tutto l' anno ad uso esclusivamente irriguo. Di conseguenza nelle vicinanze dell'area non sono presenti fonti alternative di derivazione da acque superficiali in grado di garantire un fabbisogno idrico costante tutto l' anno e caratterizzate da una buona qualità dell' acqua. Il fiume Montone non garantisce una fornitura costante e continua tutto l' anno in quanto trattasi di un corso d'acqua a regime torrentizio che

pertanto nei mesi estivi e siccitosi rischia pure di non potere garantire il DMV con il conseguente divieto al prelievo, inoltre la qualità delle acque potrebbe essere variabile. Inoltre per i trattamenti fitosanitari la qualità dell'acqua risulta imprescindibile in quanto la sua distribuzione avviene nell'apparato fogliare e se di scarsa qualità potrebbe provocare riduzioni nella produzione e minor vegetazione con gravi conseguenze dal punto di vista economico-produttivo. L'approvvigionamento idrico da acque sotterranee è in grado di garantire fabbisogni idrici per tutto l'anno".

VERIFICATO CONSEGUENTEMENTE che le argomentazioni prodotte dalla Società Agricola Zani Monica e Montanari Antonietta, relativamente all'utilizzo della risorsa idrica permettono di superare le problematiche evidenziate in sede di pareri e che quindi si ritiene che la derivazione sia compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 359 del 11/11/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico codice 2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale- acquifero confinato inferiore

STATO quantitativo SQUAS: BUONO

STATO qualitativo SCAS: BUONO

Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari per un comparto dichiarato di circa 11.54.77 Ha coltivati a susino; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 6000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 166,00 in data 26/01/2007 per la concessione RA07A0028 e di euro 166,00 in data 21/09/2007 per la concessione RA07A0044, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 22/01/2021;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione preferenziale con unificazione dei procedimenti RA07A0028 e RA07A0044 e cambio di titolarità alla Società Agricola Zani Monica e Montanari Antonietta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Zani Monica e Montanari Antonietta C.F. 02232420394 la concessione preferenziale ordinaria, con unificazione e cambio di titolarità, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea procedimento RA07A0028 avente le seguenti caratteristiche:

POZZO P1

- ubicato in comune di Faenza (RA) loc Pieve Corleto, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 109 mapp 203 (ex 109); coordinate UTM RER x:739.319 Y:909.771;
- Pozzo di profondità di metri 170;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari;
- portata massima di esercizio l/s 4;

volume complessivo pari a mc/annui 3000;

POZZO P2 (EX RA07A0044)

ubicato in comune di Faenza (RA) loc Pieve Corleto, identificato catastalmente al NCT di

detto Comune al Fg 109 mapp 203 (ex 109); coordinate UTM RER x:739.568 Y:909.687;

Pozzo di profondità di metri 170;

utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari;

portata massima di esercizio l/s 4;

volume complessivo pari a mc/annui 3000;

Portata massima complessiva dei 2 pozzi: 8 l/s

Volume annuo complessivo 6000 mc

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2025;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante,

come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 15/01/2021 (PG/8272/2021

del 20/01/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi

inserite, che sostituisce quello approvato in precedenza;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 24,48 euro.

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;

6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle

spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;

7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di

provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza

disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a

seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto

dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del

R.R.41/2001;

7

- che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 11. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 12.che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Stefano Renato de Donato

Originale Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola rilasciata alla Società Agricola Zani Monica e Montanari Antonietta, C.F.02232420394 (codice procedimento RA07A0028).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico codice 2700-DQ2-PACI, Pianura Alluvionale - acquifero confinato inferiore avviene mediante n. 2 pozzi ubicati in località Pieve Corleto del comune di Faenza (RA) avente le seguenti caratteristiche:

POZZO 1

- Foglio 109 mapp 203 (EX109);
- coordinate UTM RER x:739.319 y: 909.771;
- profondità m 170 e diametro del pozzo di mm 200;
- elettropompa a immersione con portata di l/s 4 e potenza Kw 3;

POZZO 2 (EX RA07A0044)

- Foglio 109 mapp 203 (EX 109);
- coordinate UTM RER x:739.568 y: 909.687;
- profondità m 170 e diametro del pozzo di mm 200;
- elettropompa a immersione con portata di l/s 4 e potenza Kw 3;

ARTICOLO 2 - QUANTITÁ, MODALITÁ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari per un comparto di circa 11.54.77 Ha coltivato a susino e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

POZZO P1: portata massima 4 l/s; volume annuo 3000 mc

POZZO P2 (EX RA07A0044): portata massima 4 l/s; volume annuo 3000 mc

- portata massima complessiva dei 2 pozzi pari a l/s 8;
- volume annuo complessivo dei 2 pozzi pari a mc 6000;

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Dispositivo di misurazione: Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle di ognuna delle due pompe sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
- 2. Cartello identificativo: Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

- 3. Variazioni: Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensione del prelievo: Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione: Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità: Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione d'utenza: Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
- 8. Responsabilità del concessionario: Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

 Osservanza di leggi e regolamenti: Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- 3. In mancanza dell'avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
- 4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025;
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità. 2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L' Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

SAC RAVENNA: Essendo il trend piezometrico negativo e la subsidenza in atto, in sede di rinnovo occorrerà presentare una relazione che valuti la variazione di questi 2 parametri, inoltre, essendo la criticità tendenziale del corpo idrico elevata, la concessione verrà rilasciata per un tempo limitato di 5 anni.

PROVINCIA DI RAVENNA: le operazioni relative ai trattamenti fitosanitari dovranno essere esequite nelle strette vicinanze del pozzo e da personale altamente qualificato.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÁ

 L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verifica la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.